



ISTITUTO COMPRESIVO CUORGNE'

Via XXIV Maggio, 3 - 10082 Cuorgnè (TO) – C.M.: TOIC8CC00P

C.F.: 92523310016 --- Tel. 0124.65 72 59 -

e-mail: toic8cc00p@istruzione.it – toic8cc00p@pec.istruzione.it

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E

ALL'ESAME DI STATO

Anno scolastico 2023/24

delibere n° 5/6 e n° 5/7 del collegio dei Docenti del 16 maggio 2024

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti delibera i seguenti criteri per l'ammissione/non ammissione degli alunni alla classe successiva (art. 3 D. Lgs 62/2017).

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.lgs 62/2017
- DM 741/2017
- DM 742/2017
- CM 1865/2017
- Nota del M.I. n.1934 del 26 ottobre 2020 O.M. 64/2022
- Regolamento per la Didattica Digitale Integrata di Istituto

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne-alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato) definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado.

Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe.

Il Collegio dei Docenti delibera le deroghe al suddetto limite, di seguito riportate, purché la frequenza fornisca al Consiglio di Classe gli elementi utili per procedere alla valutazione.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

DEROGHE AL NUMERO DI ASSENZE PREVISTE PER CASI ECCEZIONALI, CERTI E DOCUMENTATI

Il Collegio dei docenti può derogare a questo limite qualora le assenze siano dovute a:

1. gravi motivi di salute con esibizione di certificato medico (tra cui assenze per Covid 19 dovute a isolamento e/o quarantene);
2. documentati problemi per accertato disagio sociale caratterizzate dall'intervento dei servizi sociali, socio-sanitari ,..
3. terapie e/o cure programmate;
4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

CRITERI DI AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

In caso di delibera di non ammissione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per chi si avvale dell'IRC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (Punto 2.7 del DPR 16 dicembre 1985, n.751 "Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche"). Analogamente avviene per il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli alunni che se ne sono avvalsi.

La "non ammissione" è prevista anche se si è incorsi nella sanzione di competenza del consiglio di Istituto di esclusione dallo scrutinio finale o di non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (articolo 4, comma 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235).

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

Il consiglio di classe deve valutare preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento considerandone la situazione di partenza, tenendo conto in particolare:

- di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- dell'andamento nel corso dell'anno, valutando:
- la validità della frequenza corrispondente ad almeno tre quarti del monte ore annuale, tenuto conto delle eventuali deroghe; la costanza dell'impegno nell'affrontare il lavoro/impegni/consegne a scuola e a casa;
- le risposte positive agli stimoli e ai supporti ricevuti (attività semplificate, attività di recupero anche in itinere, ricorso ad interrogazioni programmate anche come recupero di prove scritte, tutoraggio tra pari, coinvolgimento in attività extracurricolari individualizzate...);
- l'assunzione di comportamenti responsabili verso gli impegni scolastici; il miglioramento rispetto alla situazione di partenza.

La non ammissione deve pertanto caratterizzarsi come condizione per attivare/riattivare un processo di apprendimento più positivo con tempi più lunghi o più adeguati ai ritmi individuali.

Per formulare “la non ammissione alla classe successiva” il Consiglio di classe deve attentamente e scrupolosamente considerare la concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) di eventuali competenze acquisite parzialmente.

Il Consiglio di classe, a maggioranza, può pertanto deliberare la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'Esame di Stato qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione nonostante siano stati attivati i possibili interventi di recupero opportunamente documentati nei verbali di classe.

Nello specifico, in presenza di:

- numerose e gravi carenze che potrebbero compromettere un positivo e sereno prosieguo del percorso scolastico dell'alunno;
- numerose e gravi carenze che, nonostante documentati e tempestivi interventi di recupero e/o sostegno, non siano state colmate;
- complessiva inadeguata maturazione nel processo di apprendimento dell'alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici e dalla mancata acquisizione delle competenze previste dal percorso formativo.

In particolare, in presenza di:

- **insufficienze lievi (voto 5) in quattro o più discipline oggetto di valutazione curricolare;**
- **2 insufficienze gravi (voto 4) accompagnate da 1 insufficienza lieve (voto 5);**
- **3 o più insufficienze gravi (voto 4).**

In presenza delle suddette situazioni valutative, il Consiglio di classe terrà conto, ai fini della decisione di non ammissione, anche delle seguenti condizioni specifiche.

- Situazioni/criticità specifiche legate al contesto socio-culturale di riferimento
- Mancato miglioramento rispetto alle condizioni dell'anno precedente
- Scarsa attenzione e partecipazione a seguire le lezioni
- Mancato studio sistematico delle discipline
- Numero di ripetenze e possibile inserimento dell'alunna/o in percorsi di prevenzione della dispersione scolastica
- Implicazioni del numero di “non ammissioni alla classe successiva” sulla composizione/configurazione delle future classi di inserimento dell'alunna/o ripetente/i e analisi del futuro contesto di classe

I criteri sopra indicati sono sempre da correlare al profilo/peculiarità di ciascun alunno ed alla classe di appartenenza.

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli d'apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato definito dall'ordinamento della scuola - secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di stato prevista dall'articolo 4 commi 6 e 9 bis del DPR n 249/1998;
- di aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI

Inoltre, il Collegio docenti delibera i seguenti criteri ai fini dell'ammissione all'esame:

- progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza;
- atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di accompagnamento/recupero nel corso dell'anno scolastico;
- continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa, partecipazione e buona volontà;
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) di eventuali competenze acquisite parzialmente.

Criteri di non ammissione

Il Collegio docenti delibera, inoltre, i seguenti criteri ai fini della non ammissione all'esame:

- numerose e gravi carenze che potrebbero compromettere un positivo e sereno prosieguo del percorso scolastico dell'alunno.

Il Consiglio di classe a maggioranza delibera di non ammettere l'alunno/a all'esame qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione.

In particolare, in presenza di:

- **insufficienze lievi (voto 5) in quattro o più discipline oggetto di valutazione curricolare;**
- **2 insufficienze gravi (voto 4) accompagnate da 1 insufficienza lieve (voto 5);**
- **3 o più insufficienze gravi (voto 4).**

Voto di ammissione

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno alunno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali sulla base dei seguenti elementi.

Il voto di ammissione all'esame sarà calcolato in base alla media ponderata dei voti del triennio di scuola secondaria di primo grado tenendo in ogni caso in considerazione il globale sviluppo delle competenze acquisite calcolata seguendo il seguente schema:

- 25% della media dei voti del secondo quadrimestre del PRIMO ANNO;
- 25% della media dei voti del secondo quadrimestre del SECONDO ANNO;
- 50% della media dei voti del secondo quadrimestre del TERZO ANNO;

Nel caso in cui l'alunno abbia ripetuto uno o più anni di scolarità si calcolerà la media dei voti dell'anno in cui è stato ammesso alla classe successiva.

Il Consiglio di classe, nella fase di determinazione del voto complessivo di ammissione all'esame, si riserva la **facoltà, decisa all'unanimità, di disporre di un punteggio aggiuntivo pari al valore di 0,5 punti**. Ciò per poter eventualmente ristabilire una più giusta scala valoriale tra gli alunni, all'interno del gruppo classe, consentendo un conseguente arrotondamento ad un voto superiore, evitando l'equiparazione e l'appiattimento sullo stesso livello di situazioni che invece meritino diversificazione.

Tale provvedimento si intende riservato ad alunni a cui siano **unanimemente** riconosciuti **impegno** e **partecipazione** maggiori di quanto risulta dalle medie matematiche.

La delibera relativa alla non ammissione dell'alunno dovrà essere motivata riportando in modo dettagliato tutte le condizioni considerate.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Valutazione finale

Valutazione finale: deliberata dalla commissione, su proposta della sottocommissione; espressa con votazione in decimi (derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione)

Diploma conclusivo: conseguito dagli alunni che riporteranno una valutazione finale di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi potrà essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

Attribuzione della lode

Il voto Dieci con Lode può essere proposto per:

- la media conseguita nei tre anni è superiore a nove decimi;

- l'impegno, la partecipazione e la collaborazione sono stati fattivi e costanti nel triennio;
- il colloquio d'esame è stato sostenuto con padronanza e con capacità di collegare gli argomenti in modo critico e riflessivo

La valutazione e gli esami di Stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

“L'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato”.

Pertanto, il Consiglio di classe delibererà l'ammissione, o non ammissione alla classe successiva e/o agli esami di stato degli alunni con certificazione esclusivamente sulla base del raggiungimento o mancato raggiungimento degli obiettivi individuali stabiliti nei documenti di programmazione individualizzata, i quali costituiscono il progetto educativo dell'alunno, ovvero il PEI o il PDP.

L'eventuale non ammissione alla classe successiva deve essere oggetto di adeguata e documentata condivisione in presenza di tutti i soggetti che concorrono alla definizione del PEI e/o del PDP.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Dott.ssa Mariella MILONE

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)